

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO  
SEZIONE LAVORO  
DEDUZIONI DA ALLEGARE AL VERBALE DELLA  
UDIENZA COLLEGIALE DEL 18.06.2002

+++++

Controparte, con memoria dep. Il 07.06.2002, omette di dedurre sulle avverse censure in ordine al “ *periculum in mora* “ e tenta di erigere un muro difensivo le cui fondamenta consistono nel tardivo richiamo alla insussistenza del “ *fumus boni juris* “ ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 16.05.2002.

Sul “ *periculum in mora* “ il nostro contraddittore si limita a richiamare quanto riportato in ordinanza reclamata, non mancando peraltro di ripetere, anche in questa fase del giudizio, quanto già denunciato nel primo proprio scritto difensivo: il gravissimo pericolo di paralisi della P.A. ed i conseguenti danni per il pubblico interesse che ne deriverebbero, qualora gli istanti fossero, per ordine dell’Autorità giudiziaria, adibiti a svolgere quelle mansioni loro assegnate dalla nuova contrattazione collettiva.

Vista da una angolazione non propriamente giuridica simile affermazione potrebbe essere interpretata nel seguente modo: il Presidente della

Regione allorquando sottoscrisse i D.P.R.S. n. 9 e 10 di approvazione dei contratti collettivi del personale regionale (oggi invocati) ha realizzato una condotta pericolosa che ha messo a repentaglio i principi di buon andamento, efficacia, efficienza etc.etc. a cui deve ispirarsi l'agire della P.A.

Perché non potendo negare che i D.P.R.S. sono stati approvati e non potendo negare che il n. 10 fissava al 28.02.2002 la data ultima di invarianza delle mansioni quale altra linea di difesa può erigere controparte se non invocando la “ Ragion di Stato “ ?

Quella data ( 28.02.2002) scaduta da quasi 4 mesi viene poi da controparte definita “ **termine ordinatorio** “ come se si trattasse di un **termine processuale** e non invece di un **termine sostanziale** inserito in un contratto collettivo con efficacia erga omnes, con tutti gli effetti conseguenti.

Si consideri, poi, che è stato persino notificato un atto extragiudiziario al Presidente della Regione per chiedere il rispetto di quel termine e l'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta.

Appare comunque necessario precisare che anche tale “ Ragion di Stato “ non sussiste ove si valuti

attentamente che in realtà presso gli uffici regionali prestano servizio circa 7.000 precari (3.500 ex articolisti, 500 della società Arte e Vita, 600 catalogatori, 500 ex Sirap ed Italter, 200 precari per la protezione civile, 300 cooperativa “ Fiori 2”, 500 società “multiservizi”, etc.) che già sono adibiti a svolgere quelle mansioni lasciate scoperte a seguito della nuova riclassificazione del personale ( cfr. categoria “ A “ e “ B “).

Non deve infine sottacersi che nell’ambito del procedimento amministrativo la rilevanza ( e responsabilità ) esterna degli atti compiuti compete esclusivamente ai “ DIRIGENTI “ ( sia di prima che di seconda fascia – circa 2.550 - ) i quali, com’è noto, per queste nuove e maggiori responsabilità, con il nuovo contratto *ad personam*, risultano retribuiti molto adeguatamente.

Ne discende pertanto che anche sotto tale luce non v’è pericolo alcuno di danno alla P.A. siccome a sovrintendere a tutte le fasi endoprocedimentali ed all’emanazione del provvedimento finale provvede comunque il Dirigente del servizio e non già certamente il personale appartenente al ruolo non dirigenziale.

Diversamente opinando avremmo un risultato finale in cui proprio suddetta ultima categoria risulterebbe

essere l'unica a sopportare i costi, in termini di crescita professionale, per inadempienze contrattuali imputabili proprio a quei dirigenti che per omissioni, incapacità o quant'altro, hanno determinato l'insorgenza dei lamentati presunti danni alla P.A.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda il richiamo agli artt. 13 e 15 del decreto n° 10, si precisa che suddette norme fanno riferimento esclusivamente all'ulteriore riclassificazione del personale, mentre già con il decreto n° 9 venivano assegnate le nuove mansioni (vedi anche decreti attuativi emessi in novembre 2001 che stabiliscono l'assegnazione delle nuove mansioni dal 1° marzo 2002).

Quindi – come specificato chiaramente nella sottoscrizione - l'accordo del 27 febbraio 2002 si riferisce esclusivamente alle procedure propedeutiche all'ulteriore riclassificazione e nuove mansioni scaturenti dal decreto n. 10, mentre le nuove mansioni stabilite dal decreto n° 9 – come decretato per tutti i dipendenti in servizio dallo stesso assessore regionale al personale nel novembre 2001 - dovevano essere conferite già dal 1° marzo 2002. Inoltre, le procedure previste per l'attribuzione delle mansioni scaturenti dal decreto

n° 10 secondo il richiamato accordo sindacale del 27 febbraio 2002 (verifica ed affiancamento) hanno già avuto luogo (si sono concluse entro il 31 maggio 2002); mentre l'eventuale annullamento ex tunc del reinquadramento nonché il recupero delle maggiori somme percepite dal dipendente per effetto della verifica negativa non fa assolutamente parte - come dichiarato nella memoria della controparte - degli accordi sottoscritti in data 27 febbraio 2002.

Sfugge, quindi, a questa difesa il pieno significato delle ulteriori affermazioni avverse secondo cui “Nessun demansionamento nei termini postulati è stato, in ogni caso posto in essere nella specie atteso che nessuno degli istanti è stato trasferito o spostato da un ufficio ad un altro etc. etc. TUTTI HANNO CONTINUATO A SVOLGERE LE STESSE IDENTICHE MANSIONI PER LE QUALI ERANO STATI ASSUNTI ED ANZI PER CONTRO HANNO RICEVUTO L'AUMENTO RETRIBUTIVO.

La nuova riclassificazione del personale (prevista dalla legge regionale 10 del 2000 - art 5 - che prevedeva l'attribuzione di nuove mansioni per tutto il personale) come risulta ovvio ai più, non è solo un fatto nominalistico, ma rappresenta un impulso alla professionalità del personale che ne è destinatario

attraverso un diverso e maggiore coinvolgimento del lavoratore .

Da qui discendono le nuove mansioni previste, il diverso grado di responsabilità nelle decisioni, un maggiore coinvolgimento nella fase procedimentale etc.etc. e quindi UNA MAGGIORE RETRIBUZIONE ECONOMICA, UNICO ADEMPIMENTO CONTRATTUALE AD ESSERE STATO SIN QUI ESEGUITO DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE (in applicazione del decreto n° 10).

A seguire la prospettiva avversa, gli odierni istanti di nulla dovrebbero dolersi perché loro percepiscono gli aumenti retributivi previsti dalla nuova contrattazione.

In buona sostanza controparte sembrerebbe dire che se è vero ( come è vero !!!!!) che tutto nella vita si riduce ad essere solo e solamente vile denaro cosa hanno da lamentare allora gli istanti?

Se questo controparte vuole affermare allora i ricorrenti ( forse per la prima volta nella loro storia di dipendenti regionali ) lamentano ed invocano semplicemente il rispetto di una legge e di un contratto di lavoro collettivo in cui vengono espressamente riconosciuti diritti e principi tutelati oltre che dall'art. 2103 c.c. anche dalle più volte, in precedenti scritti, richiamate norme costituzionali.

Invocano semplicemente maggiori responsabilità ed oneri, non maggiori compensi economici.

\*\*\*\*\*

In ordine poi agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 194 si fa osservare che il richiamo ad essa risulta assolutamente inconferente nel presente giudizio.

Trattasi, invero, di una pronuncia che riguarda la legittimità costituzionale di norme che attengono **alle procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti nella P.A.**

La Corte Costituzionale non ha condannato il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto che in ogni caso fosse salvaguardato il principio dell'accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall'esterno.

Nel caso di specie non si tratta di procedure concorsuali miranti alla copertura di posti vacanti, bensì di prima applicazione di una legge regionale e di due D.P.R.S. che recepiscono in Sicilia una prima ed una seconda riclassificazione del personale DIPENDENTE IN SERVIZIO, sulla scorta di sostanziali identiche posizioni giuridiche ed economiche previste dalla contrattazione collettiva nazionale nel “ pubblico impiego privatizzato “.

**A riprova valga la semplice ed incontrovertibile considerazione che la legge regionale n. 10 del 2000 ha bloccato ogni procedura concorsuale esterna sino al 31 dicembre 2003.**

A seguire il ragionamento avverso, la Regione avrebbe dovuto allora bloccare l'attuazione della L.R. 10 del 2000 fino al 31.12.2003 !!!!!?????

In ogni caso occorre far osservare che la sentenza della Corte citata da controparte e l'altra successiva, la n. 218 del 29.05.2002 si riferiscono esclusivamente alle posizioni **dirigenziali** del "pubblico impiego" nei cui confronti non opera, per espressa disposizione legislativa (Legge Regionale n° 10 del 2000 ), la tutela dell'art. 2103 c.c.

Palermo li 18.06.2002.

Avv. Salvatore V. Greco